

TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

nella procedura esecutiva n.573 /2024 ruolo gen.esecuz.

Oggi 26/05/2026 sono comparsi:

per [redacted] in sostituzione dell'avv.
[redacted] per delega generale,
per [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]
[redacted] per delega orale.

Per il debitore è comparso l'avv. [redacted]
E' presente altresì il custode [redacted] nonché per il delegato alla vendita l'avv.
[redacted] oggi in sostituzione [redacted]
[redacted]

E' altresì presente lo stimatore a [redacted]
Ai fini della pratica professionale sono presenti le [redacted]
[redacted]

[redacted] da, preso atto della integrazione peritale, chiede che vengano riprese le
operazioni di vendita.

[redacted] si associa a detta richiesta.

[redacted] reitera le proprie osservazioni e si rimette in ordine alla richiesta di
ripresa delle operazioni di vendita.

Lo stimatore ribadisce il contenuto della replica già depositata in atti.

[redacted] chiede che lo stimatore provveda a depositare la relazione integrativa
nel formato previsto a garanzia dei dati sensibili ai sensi della disciplina sulla privacy.

Il Giudice

Dato atto, attesa la condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto lo stimatore
nella relazione peritale integrativa siccome le risposte fornite dallo stesso alle
osservazioni della debitrice esecutata, dispone che lo stimatore provveda a
depositare quanto prima la detta integrazione peritale in formato rispettoso dei dati
sensibile ex disciplina privacy; all'esito di tale deposito dispone la ripresa delle
operazioni di vendita del lotto ancora invenduto alla luce del valore di stima di cui
alla relazione integrativa.

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari



dott. Luca Verzeni

